



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 4489 del 22/07/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 D. LGS. 152/2006 - Urgente tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale. Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti ubicati in Crotona - Messa in riserva di rifiuti con codice EER 20.03.01 presso il piazzale sito in Crotona – Località Papaniciaro di proprietà di AKREA s.p.a.

Premesso che:

- con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 24 del 12/04/2021 resa ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è stato definito l'assetto straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti in ambito regionale in ragione delle note criticità interessanti l'intero territorio regionale anche in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19;
- in detta ordinanza si dava ragione delle criticità rilevate sulla "relazione sullo stato della gestione dei rifiuti urbani della Regione Calabria del 01/04/2021" a firma del dirigente generale del dipartimento "tutela dell'ambiente" e con successiva nota si comunicava la tabella di ripartizione dei conferimenti, fra l'altro, presso la discarica pubblica di Lamezia e il termovalorizzatore di Gioia Tauro;
- in esecuzione di detta ordinanza e degli atti consequenziali, lo smaltimento degli scarti di lavorazione del TMB di Ponticelli di pertinenza dell'ATO 3 di Crotona è allo stato eseguito presso la discarica pubblica di Lamezia Terme e presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro;
- Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14/07/2021 resa ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è stato ordinato «*alla società Sovreco S.p.A. di accettare nella discarica "per rifiuti pericolosi e non", sita in loc. Colombra nel Comune di Crotona, autorizzata all'esercizio con il Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 17770 del 13/11/2008 e s.m.i., i rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, sino ad un quantitativo massimo di 600 t/giorno, con durata fissata al 30 settembre 2021; alla società Sovreco S.p.A. è riconosciuta la tariffa massima di conferimento pari a 180 Euro per tonnellata di rifiuto, oltre ecotassa, stabilita sulla base di prezzi di mercato praticati per l'operazione di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi; 2. al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente, entro 1 giorno dall'emanazione della presente ordinanza, di ripartire tra gli ATO Rifiuti del territorio regionale i quantitativi derivanti dalla presente ordinanza e di regolare i conferimenti giornalieri dei rifiuti non pericolosi - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 – prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, con la predisposizione di un calendario da inviare al gestore della discarica e agli enti di governo di ciascun ATO Rifiuti; 3. Alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e alla Città Metropolitana di provvedere: - al massimo entro 1 giorno successivo al ricevimento della ripartizione di cui al punto precedente, alle procedure di omologa per l'ammissibilità in discarica di "rifiuto non pericoloso" per come disciplinato dalla normativa vigente; - alla stipula dei contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza, anche tramite i soggetti gestori/produttori degli impianti di trattamento; 4. Al gestore società Sovreco S.p.A di trasmettere al Settore Rifiuti del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, con cadenza giornaliera, i quantitativi dei rifiuti in ingresso alla discarica con la suddivisione per codice EER e per produttore/conferitore»;*
- con nota prot. 320949 del 15/07/2019 a firma del dirigente generale del dipartimento tutela dell'ambiente presso la Regione Calabria, i volumi di cui alla presupposta ordinanza sono stati così assegnati: «ATO Crotona 150 t/g; ATO Cosenza 450 t/g»;

- l'ordinanza ha altresì disposto che le comunità d'ambito di Crotona e Cosenza «si attivino senza indugio per l'attivazione di quanto necessario per l'avvio dei conferimenti»;
- l'ATO 3 Crotona, in esecuzione dei richiamati provvedimenti, ha dato avvio a tutti gli adempimenti ivi prescritti;
- al contempo il Comune di Crotona sta valutando detti provvedimenti alla luce del grave pregiudizio che l'esecuzione degli stessi determina sia dal punto di vista dell'equilibrio economico – finanziario dell'ente, sia in ragione della possibile violazione della normativa ambientale che la modalità di conferimento imposta a livello regionale potrebbe determinare;
- il sistema di affidamento del servizio di smaltimento degli scarti di lavorazione dell'impianto TMB di Ponticelli in esecuzione dell'OPGR n. 24/2021 e dei provvedimenti consequenziali non è idoneo a garantire una piena autosufficienza del ciclo dei rifiuti in ambito provinciale, avendo determinato una condizione di grave accumulo di rifiuti in città, in particolare a causa dei malfunzionamenti registratisi presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro;
- con ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 n. 4428 del 19.07.2021 questo ufficio rappresentava che:
 - «- con nota prot. 46237 del 19/07/2021 a firma del dirigente del settore VII e Comandante della Polizia Locale viene descritto un grave quadro igienico – sanitario in città determinato dalla imponente mole di rifiuti presenti a ridosso della totalità delle vie cittadine determinato da una raccolta insufficiente di rifiuti a propria volta determinata dalla impossibilità di conferire i rifiuti raccolti presso l'impianto di trattamento di Ponticelli, congestionato a causa dell'assenza di sufficienti uscite presso gli impianti di smaltimento;
 - nella succitata relazione istruttoria si rappresenta che «il caldo degli ultimi giorni della ormai piena stagione estiva aggrava detta situazione causando un concreto pericolo in diverse aree della città, facilmente riscontrabili, per la salute di residenti e passanti, ponendo pertanto la questione oramai sotto l'aspetto della necessità ed urgenza che richiama l'obbligo ad improcrastinabili interventi di natura straordinaria»;
 - con nota a mezzo PEC del 19/07/2021 a firma del Presidente del C.d.A. di AKREA s.p.a. è stato comunicato al Sindaco del Comune di Crotona l'esistenza di volumi di rifiuti in città non raccolti pari ad oltre 600 tonnellate alla data odierna;
 - nel tentativo di arginare l'emergenza rifiuti creatasi in città con nota prot. 46175 del 19/07/2021 a firma del Sindaco del Comune di Crotona è stato chiesto a Sovreco S.P.A., nella qualità di titolare dell'impianto sito in Crotona – Loc. Columbra «di voler urgentemente comunicare l'eventuale volumetria residua presso la discarica di Columbra nell'area dedicata ai rifiuti non pericolosi ai fini dell'eventuale conferimento di scarti di lavorazione di rifiuti non pericolosi con codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01»;
 - con nota prot. n. 121 del 19/07/2021 la società rappresentava che «in attesa di puntuali verifiche da parte degli uffici tecnici della scrivente società ad oggi la volumetria immediatamente disponibile nella discarica dei rifiuti non pericolosi è di circa 4000 tonnellate»;
 - nella nota si attesta altresì che «stante i lavori in corso presso la discarica, ulteriori disponibilità potranno essere individuate considerata l'emergenza ambientale che riguarda Codesto Comune, una volta verificati alcuni aspetti tecnici insieme alle competenti autorità regionali»;
 - è quindi palese che esistono a disposizione dell'impianto, nell'area dedicata ai rifiuti non pericolosi, volumetrie ulteriori rispetto a quelle costituenti oggetto dell'O.P.G.R. n.46/2021 in ogni caso non interferenti con la stessa;
 - è imposta la necessità urgente e non ulteriormente differibile di provvedere ad un intervento straordinario che consenta l'immediata pulizia della città anche attraverso la previsione dello smaltimento di tutti i volumi attualmente giacenti presso l'impianto TMB di Ponticelli ed ai fini del conferimento presso l'impianto medesimo di tutti i rifiuti giacenti nelle strade cittadine, tenuto conto che i volumi previsti dall'OPGR n. 46/2021 e dalla succedanea nota prot. 320949 del 15/07/2019 non garantiscono l'autosufficienza dell'ATO 3 Crotona al fine di assicurare il ciclo dei rifiuti ed impongono il ricorso

urgente ad ulteriori e straordinarie modalità di smaltimento sino al rientro dello stato di emergenza ambientale in atto»;

- con la richiamata ordinanza contingibile e urgente il Sindaco ordinava «I. alla società Sovreco S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, avente sede legale in Crotone, loc. Passovecchio :

- a. di provvedere dal 20 luglio 2021 al 31 luglio 2021 (compreso) - e comunque entro il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotone pari a circa 4.000 tonnellate - allo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel proprio impianto, ubicato in Crotone- loc. Columbra, di rifiuti non pericolosi individuati dai Codici Europei del Rifiuto 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12 e prodotti dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in Crotone alla località Ponticelli a servizio dell'ambito territoriale ottimale;*
- b. di effettuare il predetto servizio secondo le seguenti condizioni e modalità :*
 - I. provvedere allo smaltimento dei rifiuti di tutti i CER conferiti nelle giornate dal 20 al 31 luglio 2021, con esclusione della sola domenica 25 luglio 2021;*
 - II. attenersi alle disposizioni di regolazione dei flussi di competenza dell'ATO 3 Crotone;*
 - III. garantire:*
 - a. l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio affidato con la presente convenzione;*
 - b. l'organizzazione e gestione della logistica all'interno del proprio impianto;*
 - c. l'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui alla vigente normativa settoriale;*
 - d. lo svolgimento delle attività espletate dall'impresa rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed al Comune di Crotone, che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.*
 - e. per l'attività di smaltimento dei rifiuti, al pari di tutti gli atti emergenziali sinora emessi a decorrere dalla O.P.G.R. n. 246/2019, è riconosciuto un prezzo unitario contrattuale, fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, pari a 105,00 €/t, oltre ecotassa e IVA come per legge;*
 - f. la contabilizzazione dei corrispettivi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (bollettini di pesata) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari;*
 - g. l'importo determinato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'impresa, indicato nel paragrafo corrispondente;*
 - h. l'impresa dovrà comunicare al Comune il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con l'indicazione dei turni di reperibilità) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il Comune per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.*

2. alla società Ekrò scarl nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotone, Via Enrico Mattei snc, di provvedere ad effettuare dal 20 luglio al 31 luglio 2021 e comunque entro il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotone pari a circa 4.000 tonnellate – il conferimento degli scarti di lavorazione eccedenti i quantitativi stabiliti dall'ATO 3 Crotone in esecuzione dei provvedimenti emergenziali regionali presso la discarica di Columbra - Crotone di proprietà della società SOVRECO s.p.a.»;

- in sede di esecuzione della predetta ordinanza, la quale avrebbe dovuto sortire l'effetto di una rapida eliminazione dei cumuli di rifiuti presenti in città, sono state rilevate importanti criticità in sede di conferimento presso l'impianto di trattamento con sede in Crotone, Loc. Ponticelli gestito dalla società EKRO' scarl il quale, per limiti di natura oggettiva, non riesce a supportare con tempi adeguati l'attività di smaltimento degli

imponenti volumi presenti in città in ragione dei limiti giornalieri alla capacità di trattamento dell'impianto;

- con nota prot. 47438 del 22.07.2021 a firma del comandante della polizia locale indirizzata al Sindaco di Crotona venivano riportati preoccupanti eventi che destano allarme di natura igienico – sanitaria connessi alla condizione di emergenza ambientale presente in città consistenti in particolare nel rilascio, da parte di un gruppo di cittadini, di sacchetti di rifiuti all'ingresso della casa comunale nella serata del 21/07/2021 e da un evento incendiario interessante rifiuti depositati nel quartiere "Farina" in data 22/07/2021 a seguito di verosimile fenomeno di autocombustione determinato a causa delle alte temperature estive;

- permanendo la forte condizione di criticità ambientale con nota del 22.07.2021 a firma del Sindaco indirizzata ad ARPACAL, alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela dell'ambiente, alla Provincia di Crotona – Settore Ambiente e per conoscenza alla Prefettura di Crotona, ad AKREA s.p.a. e ad Ekro scarl, veniva richiesta l'emissione di parere tecnico ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 propedeutico all'ipotesi di rilascio di provvedimento finalizzato alla messa in riserva di rifiuti con codice EER 20.03.01;

- in particolare, nella richiesta di parere preliminare veniva rappresentato che nella «*situazione di grave emergenza ambientale, dopo aver emesso un primo provvedimento finalizzato ad aumentare la capacità di smaltimento dell'imponente mole di rifiuti presenti in città stimabile alla data odierna in 700 tonnellate ca. ordinando il conferimento degli scarti di lavorazione dell'impianto di trattamento di Ponticelli gestito dalla società Ekro scarl presso la discarica di proprietà di SOVRECO s.p.a., sta rilevando, in sede di esecuzione del primo provvedimento sindacale, importanti criticità in sede di conferimento presso l'impianto di trattamento, il quale non riesce a supportare con tempi adeguati l'attività di smaltimento degli imponenti volumi presenti in città in ragione dei limiti giornalieri alla capacità di trattamento dell'impianto.*

In ragione di tanto, questo ufficio, nell'esercizio delle proprie prerogative ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, sta valutando la possibilità di emettere ulteriore provvedimento contingibile e urgente in deroga all'art. 208 del T.U.A. ai fini della messa in riserva [R13] del rifiuto identificato con il codice EER 20.03.01 con una capacità di stoccaggio massima istantanea di 300 tonnellate massime per un periodo di 60 giorni» precisando altresì che «Lo stoccaggio avverrà in cassoni come da schede tecniche allegate da posizionarsi su piazzale pavimentato recintato e ubicato all'interno del capannone di proprietà di AKREA s.p.a. sito in località Papaniciaro .

Detti rifiuti verranno trasportati presso l'impianto TMB in località Ponticelli che tratterà il 20.03.01 secondo le autorizzazioni in vigore.

Data la condizione di estrema emergenza, si richiede il rilascio di parere urgente avuto riguardo alla complessiva gestione derogatoria ipotizzata»;

- con nota prot. 25573 del 22.07.2021 a firma congiunta del direttore scientifico e del direttore del Dipartimento provinciale di Crotona di ARPACAL si rappresentava quanto segue: «*Si riscontra la richiesta in oggetto di parere per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da parte del Sindaco di Crotona.*

Preso atto dei presupposti di urgenza e contingibilità rappresentati dal Sindaco nonché delle motivazioni espresse relativamente allo scongiurare condizioni di pregiudizio e nocimento della salute pubblica, nonché degli inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitaria e che gli interventi prospettati nella ipotesi di ordinanza possano rappresentare nel breve periodo e in via temporanea e straordinaria, un adeguato contenimento delle significative criticità rappresentate.

Premesso tutto ciò e per quanto valutato, non sono emersi fattori ostativi o particolari criticità alla fattività dello specifico intervento, a condizione che:

- 1. l'area individuata, durante il periodo di deposito temporaneo, non potrà essere destinata ad altre attività;*
- 2. le aree destinate al posizionamento dei container dovranno essere perfettamente impermeabilizzate e possedere una resistenza fisica adeguata che ne impedisca il rapido deterioramento e quindi la corretta funzionalità;*
- 3. il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi nonché delle eventuali acque di percolazione e/o di lavaggio dovrà essere isolato dalle matrici ambientali. L'eventuale quantitativo di percolato raccolto nelle vasche dovrà*

essere periodicamente verificato e dovrà essere predisposto il suo corretto smaltimento;

4. la zona dedicata al conferimento di RSU nei cassoni, individuata all'interno dell'area di deposito temporaneo, dovrà essere protetta da idonea copertura impermeabilizzata tale da non consentire il ristagno dell'acqua piovana e comunque dotata di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di allontanamento dall'area di stoccaggio in modo da garantire il totale isolamento degli agenti atmosferici;

5. i cassoni scarrabili dovranno essere dotati di idonea copertura atta a contenere l'emissione di gas odorigeni o tossici derivanti da possibili fenomeni di putrefazione dei rifiuti. In ogni caso dovranno essere evitate emissioni di gas dannosi per l'ambiente;

6. le operazioni di trasferimento dei rifiuti dagli autocarri ai cassoni scarrabili dovranno essere effettuate avendo cura di non contaminare in alcun modo la pavimentazione sottostante. Qualora dovessero verificarsi accidentali sversamenti di rifiuti o di percolato sulla pavimentazione occorrerà procedere all'immediata rimozione degli stessi;

7. siano predisposte tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di autocombustione.

Eventuali altre autorizzazioni o nulla osta necessari dovranno essere richiesti agli enti di competenza.

Si invita codesto Comune, qualora emetta ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 191 del D.Lvo 152/2006, a notificare l'atto anche a questa Agenzia»;

- con nota prot. 47450 del 22.07.2021 il Sindaco del Comune di Crotone, quale adempimento propedeutico all'emissione del presente provvedimento, richiedeva ad AKREA s.p.a. la verifica del rispetto delle prescrizioni di rispettiva pertinenza;

- con nota a mezzo PEC del 22.07.2021 a firma del legale rappresentante di AKREA s.p.a., rispetto alla richiesta di previsione di una copertura impermeabilizzata al fine di garantire il totale isolamento degli agenti atmosferici si precisava che presso il sito di stoccaggio individuato non avverrà alcun trasbordo di rifiuti, il quale verrà effettuato a monte presso le strade cittadine e che pertanto le stazioni medesime verranno collocate presso il sito già in condizione di totale copertura così come da prescrizioni dell'organo tecnico – scientifico; la medesima nota conferma che i container reperiti dalla società presso ditta terza rispondono all'ulteriore prescrizione inerente la necessità di copertura atta a contenere l'emissione di gas odorigeni o tossiche;

- che in ragione del parere positivo emesso, avuto riguardo alle prescrizioni impartite, il Sindaco commissionava al settore V (opere pubbliche) parere in ordine alla sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte dall'organo tecnico-scientifico;

- con nota prot. 47442 del 22.07.2021 a firma del tecnico comunale, Ing. Antonio Ciccopiedi, veniva verificata la consistenza e la proprietà dell'area, che «l'area risulta recintata e adeguatamente pavimentata con più strati di bitume in discreto stato di conservazione, ed ha una resistenza adeguata atta ad impedire il deterioramento e garantisce la loro funzionalità», che «l'area resterà per l'intero periodo necessario delimitata e non utilizzata ad altro uso» e che «l'area è dotata di un sistema di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali liquidi percolati provenienti dai container sono collegati ad un sistema di raccolta che garantisce l'isolamento delle matrici ambientali»;

RITENUTO CHE:

- a norma dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 «*Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e*

del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

- concorrono le condizioni per l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente al superiore fine di tutela della salute pubblica;

- Evidenziata la predetta condizione di contingibilità ed urgenza di garantire l'attivazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani al fine di salvaguardare la pubblica salute e le condizioni igienico-sanitarie del territorio, ancor di più accentuate in cogenza dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 ;

Visti:

1. l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
2. l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”*;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica, della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e delle condizioni igienico-sanitarie dell'intero territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate, ivi comprese quelle in materia di emergenza sanitaria COVID-19 ;

ORDINA

1. ad AKREA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, per il periodo decorrente dal 23/07/2021 sino alla cessazione dell'emergenza ambientale e comunque non oltre il 08/08/2021 (compreso), la messa in riserva di rifiuti con codice EER 20.03.01 per una quantità massima istantanea di n. 300 tonnellate presso la porzione di immobile di proprietà di AKREA s.p.a. condotto in comodato d'uso da parte del Comune di Crotona di cui all'allegata planimetria, sito in Crotona – Località Papaniciaro, Via Corridoni nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARPACAL con nota prot. 25573 del 22.07.2021 a firma congiunta del direttore scientifico e del direttore del Dipartimento provinciale di Crotona;

DISPONE

- ✿ di incaricare il Dirigente del Settore 6 del Comune di Crotona a dare attuazione alla presente Ordinanza, assumendo gli atti gestionali all'uopo connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti finalizzati al riconoscimento dei maggiori oneri in favore di AKREA s.p.a. per l'esecuzione della presente ordinanza, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria finalizzata alla tutela della salute pubblica ed alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale, nonché di tutela dell'ambiente ;
- ⊙ di incaricare il Dirigente del Settore 6 di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di cui sopra, in raccordo con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Crotona;

DISPONE ALTRESI'

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web del Comune ;
- 2) che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

Al Prefetto della Provincia di Crotona ;
Alla Questura di Crotona ;
ad ARPACAL;
All'A.S.P. di Crotona ;

Alla società Ekrò scarl nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotona, Via Enrico Mattei snc ;
Alla società AKREA spa nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotona, Via Mario Nicoletta 95- Crotona;
Al Dirigente del Settore 6 del Comune di Crotona ;
Al Comandante dei VV. UU. del Comune di Crotona;
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministro della transizione ecologica;
al Ministro della salute;
al Ministro dello sviluppo economico;
al Presidente della Regione Calabria;
Al dipartimento tutela dell'ambiente presso la Regione Calabria;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della D. Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento

Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Il Sindaco

Ing. Vincenzo Voce

